



COMUNE DI SUSÀ

REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI

SOMMARIO

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 – FINALITÀ.....	4
ART. 3 – NORME DI RINVIO.....	5
ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	5
ART. 5 – DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI.....	5
ART. 6 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	5
ART. 7 - CRITERI GESTIONALI.....	5
ART. 8 - CRITERI ORGANIZZATIVI.....	5
ART. 9 – MODALITA’ OPERATIVE	6
CAPO 2 -GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE.....	7
ART. 10 - COLLOCAZIONE E MODALITA’ D’USO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE.....	7
ART. 11 – PREDISPOSIZIONE AREA PER COLLOCAZIONE CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI.....	8
ART. 12 - UTILIZZO DELLE ISOLE DI PROSSIMITA’ E INTERRATE.....	8
ART. 13 – MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO	9
ART. 14 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELL’INDIFFERENZIATO RESIDUALE.....	9
ART. 15 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA CARTA	10
ART. 16 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA.....	10
ART. 17 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE IN ACCIAIO, ALLUMINIO E BANDA STAGNATA.....	10
ART. 18 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL VETRO.....	11
ART. 19 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE.....	11
ART. 20 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI.....	11
ART. 21 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RAEE (RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE).	12
ART. 22 – CONFERIMENTO RACCOLTA DI PILE ESAUSTE, FARMACI SCADUTI E INDUMENTI USATI.....	12
ART. 23 – CONFERIMENTI PRESSO L’ECOCENTRO CONSORTILE	12
ART. 24 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO.....	13
CAPO 3 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE.....	14
ART. 25 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI.....	14
ART. 26 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI	14
ART. 27 – RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE	14
ART. 28 - PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI	15
ART. 29 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI	15
ART. 30 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI.....	15

ART. 31 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	15
ART. 32 – PULIZIA DEI MARCIAPIEDI.....	15
ART. 33 – DEIEZIONI CANINE	15
ART. 34 – CAROGNE ANIMALI.....	16
ART. 35 – RACCOLTA SIRINGHE	16
ART. 36 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI.....	16
ART. 37 – RIFIUTI CIMITERIALI.....	16
ART. 38 – MODALITA’ DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI	16
CAPO 4 – OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI	17
ART. 39 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI.....	17
ART. 40 - DIVIETI	17
ART. 41 - CONTROLLI.....	17
ART. 42 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI	18
ART. 43 – SANZIONI	18

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(Redatto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del Dlgs. n.152 del 03/04/2006 e s.m. e i.)

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti differenziati, da imballaggio, dell'indifferenziato residuale, dei rifiuti assimilati e dei rifiuti urbani pericolosi.

2. Le prescrizioni si applicano:

- a) al modo di conferire i rifiuti con il sistema di raccolta a domicilio, con isole di prossimità, interrate o presso l'Ecocentro consortile;
- b) alla raccolta differenziata delle parti riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
- c) alla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio;
- d) alla raccolta dell'indifferenziato residuale;
- e) alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- f) alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, quali oli minerali, farmaci, batterie per automobile, pile esauste, materiali individuati come RAEE (frigoriferi, grandi e piccoli elettrodomestici, ecc.) ecc.;
- g) alla raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni domestiche;
- h) alla raccolta dei rifiuti assimilati;
- i) allo spazzamento e al lavaggio delle strade, aree e piazze aperte al pubblico transito;
- j) alla raccolta rifiuti e pulizia dei giardini pubblici;
- k) alla raccolta dei rifiuti cimiteriali;
- l) al trasporto e al conferimento ad impianti autorizzati, al recupero e/o allo smaltimento delle specifiche tipologie di rifiuti.

3. Per la definizione tecnica dei termini utilizzati nel presente regolamento si fa rinvio a quanto disposto dal D.lgs 152/2006 e s.m. e i.

ART. 2 – FINALITÀ

1. La gestione dei rifiuti urbani assicura sempre la tutela igienico-sanitaria. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute e senza usare metodi dannosi all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente.

2. La gestione dei rifiuti urbani ha come obiettivo la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti, attraverso la differenziazione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero, la progettazione e la realizzazione di sistemi integrati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai criteri di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

ART. 3 – NORME DI RINVIO

1. Tutte le modifiche e integrazioni normative rese obbligatorie da successive norme di principio, nazionali o regionali, in materia di gestione dei rifiuti si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento, purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile l'applicazione.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, secondo quanto prescrive la legge. Ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento le categorie sono individuate, oltre che dalla normativa succitata, dai criteri quali-quantitativi di assimilabilità adottati dalla Regione Piemonte e dal Consorzio di Bacino.

ART. 5 – DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

1. In via transitoria e nelle more dell'approvazione del provvedimento statale di cui all'art. 195, 2 comma, lettera e) del Dlgs 152/2006, e dell'approvazione del regolamento tipo che verrà approvato dal Consorzio di Bacino, per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani si fa riferimento alla deliberazione di C.C. n. 50 del 22.06.1998 e alla normativa vigente statale e regionale.

2. Il Gestore del servizio è preposto al controllo del rispetto delle norme per l'assimilazione dei rifiuti.

ART. 6 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Nei casi e secondo i presupposti di legge, il Sindaco può adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di gestione dei rifiuti.

ART. 7 - CRITERI GESTIONALI

1. In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dettati dalle leggi statali e dalla normativa regionale per la gestione dei rifiuti, delle indicazioni e dei criteri contenuti nel Programma Provinciale di gestione dei rifiuti, l'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato nel quale la raccolta differenziata rappresenta la prima componente.

2. L'attivazione del sistema integrato di gestione delle raccolte è fondato sul principio della differenziazione, all'origine, dei flussi di rifiuto recuperabili e/o riciclabili e dell'assegnazione di ruolo residuale all'indifferenziato, non recuperabile, da avviare allo smaltimento.

3. Il servizio domiciliare favorisce il controllo qualitativo e quantitativo, da parte del gestore del servizio, dei materiali differenziati conferiti dalle utenze. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il gestore dei servizi e Consorzio di Bacino, attiva le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di raccolta integrata.

4. Il raggiungimento di elevati obiettivi di recupero rende necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta basata su conferimento di tipo domiciliare per la maggior parte delle frazioni differenziate e per l'indifferenziato residuale.

ART. 8 - CRITERI ORGANIZZATIVI

1. Il ritiro a domicilio è previsto per le seguenti frazioni di rifiuto:

- a) indifferenziato residuale,
- b) carta e cartone,
- c) vetro,
- d) plastica e lattine,

- e) organico,
- f) verde e sfalci,
- g) ingombranti e beni durevoli e materiali individuati come RAEE.

Il ritiro avviene su richiesta dell'utente, per le frazioni di cui alle lettere f) e g).

2. Il conferimento avviene nei contenitori dedicati per i rifiuti urbani pericolosi di pile e farmaci scaduti e per gli indumenti usati.

3. In alternativa alla modalità a domicilio, nelle zone urbane dove sono istituite, il conferimento avviene presso le isole di prossimità o presso quelle interrato meccanizzate con accesso controllato e personalizzato. Potranno essere realizzate isole di prossimità dedicate al conferimento degli imballaggi (carta e plastica) provenienti dalle utenze non domestiche con accesso controllato e personalizzato.

4. I materiali inerti provenienti dalle piccole manutenzioni di costruzione e demolizione effettuate dalle utenze domestiche, sono conferiti nell'Ecocentro consortile in Regione Castelpietra (o in altri ecocentri) secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti. Le utenze non domestiche potranno conferire i materiali inerti nei limiti e secondo le disposizioni del Regolamento dell'Ecocentro, con eventuale addebito dei costi.

5. Il compostaggio domestico costituisce un sistema di recupero del materiale organico, integrativo al sistema di raccolta e praticabile da tutti i cittadini che dispongono di giardino ed orto nel territorio comunale.

6. Le presenti disposizioni, che disciplinano le modalità di espletamento del servizio, possono subire modifiche non sostanziali a seguito di diverse esigenze organizzative e vengono comunicate agli utenti. In ogni caso si fa riferimento per quanto non specificato nel presente Regolamento, al Disciplinare Tecnico Attuativo stipulato tra il Comune, il Consorzio di bacino e il Gestore del servizio.

7. Il servizio di raccolta dei rifiuti è garantito in tutto il territorio comunale. Per le zone servite parzialmente si applicano le disposizioni previste in materia di tassa o di tariffa previste dai rispettivi regolamenti.

ART. 9 – MODALITA' OPERATIVE

1. Per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati il colore dei contenitori utilizzati deve essere:

- Frazione organica: MARRONE
- Carta e Cartone: BIANCO
- Rifiuto indifferenziato: VERDE
- Vetro: BLU
- Plastica e lattine: GIALLO

2. La raccolta porta a porta è attivata presso le utenze domestiche e non domestiche per i seguenti materiali: indifferenziato, organico, carta e cartone, plastica e lattine, vetro. A tal fine il territorio del Comune di Susa è stato suddiviso in due zone operative. Le frequenze minime di raccolta sono le seguenti:

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Filiere	[n° giorni settimana]	[n° giorni settimana]
Organico	2	2
Vetro	1	1
Carta	1	2
Rsu	1	1
Plastica	1	1

3. Il lavaggio (compresa la sanificazione e deodorazione) dei contenitori delle isole di prossimità viene effettuato con le seguenti frequenze minime e con una periodicità maggiore nel periodo estivo:

Materiale	Frequenza di lavaggio
Secco indifferenziato	almeno 7 volte all'anno
Organico	almeno 12 volte all'anno
Carta/cartone	almeno 1 volta all'anno
Plastica	almeno 1 volta all'anno
Vetro	almeno 1 volta all'anno

4. Il lavaggio (e la disinfezione) dei contenitori consegnati agli utenti del porta a porta rimane a loro carico e deve avvenire, in analogia, secondo le modalità di cui sopra.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo (elenco delle vie, giorni di raccolta e modalità per il lavaggio, servizi suppletivi ecc..) si fa riferimento al disciplinare Tecnico Attuativo, stipulato tra Consorzio di Bacino, Comune e il Gestore del servizio.

CAPO 2 -GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

ART. 10 - COLLOCAZIONE E MODALITA' D'USO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE

1. Per il ritiro a domicilio dell'indifferenziato residuo, della carta e cartone, del vetro e dell'organico è prevista la consegna, ad ogni singola unità abitativa ovvero ad ogni utenza condominiale, di contenitori dedicati.

2. Per il ritiro a domicilio della plastica e lattine è prevista la consegna di contenitori dedicati per le utenze condominiali superiori a quattro, negli altri casi le utenze devono utilizzare sacchi trasparenti (non neri). Le utenze non domestiche sono dotate di sacchetti o contenitori dedicati tenuto conto della quantità di produzione della frazione di rifiuto.

3. Tutti i contenitori devono essere posizionati nelle aree private interne al fabbricato o in aree pertinenziali private esterne recintate, su una superficie preferibilmente piana e pavimentata, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei contenitori e la pulizia dell'area interessata.

4. Quando in un fabbricato siano presenti più di quattro unità immobiliari, viene individuata obbligatoriamente una sola utenza condominiale, che collocherà i contenitori su di un'ideale area comune al condominio, nel rispetto del comma 3.

5. I contenitori per l'indifferenziato residuale e per l'organico non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali siano presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive (Circolare Regionale n. 3/AMB/SAN del 25.07.2005).

6. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.

7. Qualora non fosse possibile posizionare i contenitori nei modi sopra definiti, i proprietari o gli amministratori degli immobili, chiedono all'amministrazione comunale il posizionamento dei contenitori su aree pubbliche, nel rispetto del vigente Regolamento comunale per l'occupazione del suolo pubblico.

8. Tali istanze adeguatamente motivate sono esaminate da un tecnico comunale che verifica il luogo. Accertata la mancanza o l'inidoneità di spazi interni privati o pertinenziali esterni, il Comune rilascia specifica autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico necessario allo stazionamento dei contenitori. La localizzazione dei suddetti contenitori è stabilita in base a criteri di ottimizzazione del servizio, nel rispetto dei vincoli definiti dal Codice della Strada e dei criteri di igiene, di sicurezza, di viabilità pedonale e di attenzione per i luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale. In ogni caso verranno collocati in spazi appositamente delimitati tramite segnaletica orizzontale.

9. I contenitori posizionati in aree pubbliche, sono dotati di apposito sistema di chiusura fornito dal gestore del servizio ai soli utenti autorizzati. In tal caso l'amministrazione comunale potrà determinare che l'utenza partecipi in tutto o in parte al costo del sistema di chiusura.

10. I contenitori per l'indifferenziato residuale e per l'organico, collocati in zone pubbliche, non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali siano presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive.

11. I contenitori forniti all'utenza singola o condominiale, salvo quelli autorizzati ad essere posti su area pubblica, possono essere dotati di apposito sistema di chiusura fornito dal gestore del servizio, su richiesta del privato e con oneri a proprio carico.

12. Per il servizio di svuotamento i contenitori devono essere esposti fronte strada, nei giorni e negli orari stabiliti, nell'area predisposta all'operazione, su suolo pubblico o in alternativa su suolo privato (qualora l'opzione sia stata concordata), dagli stessi utenti o da persone incaricate dagli stessi o dall'amministratore degli stabili e, successivamente, ritirati dai medesimi. I giorni e gli orari di esposizione sono comunicati dal gestore del servizio. Il ritiro dei contenitori deve avvenire, di norma, finite le operazioni di svuotamento.

13. Non vengono raccolti i rifiuti introdotti in contenitori diversi da quelli assegnati.

14. Per i casi di ritiro dei contenitori su area privata, previo accordo con il Comune e il gestore del servizio, il proprietario o l'amministratore dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al gestore del servizio stesso, concordandone le modalità operative, con oneri economici a carico dei privati.

15. I contenitori sono consegnati in comodato d'uso gratuito e devono essere mantenuti in buono stato. In caso di rottura accidentale o di difetto di funzionamento, il gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa segnalazione.

16. I contenitori per la raccolta dovranno avere tutte le caratteristiche per essere a norma con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

17. Per quanto compatibili le stesse norme si applicano alle utenze non domestiche.

ART. 11 – PREDISPOSIZIONE AREA PER COLLOCAZIONE CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

1. In tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento e sistemazione delle aree pertinenziali alle unità abitative e produttive, è obbligatorio prevedere nei relativi progetti, un'area di idonee dimensioni, delimitata con recinzione, destinata alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati. Per le utenze condominiali e produttive che necessitano di contenitori superiori a lt. 120, l'area dovrà essere pavimentata. Si devono inoltre rispettare le condizioni dell'art. 10 e in particolare il comma 5.

2. Tale area deve preferibilmente essere ubicata sul fronte strada e coperta.

ART. 12 - UTILIZZO DELLE ISOLE DI PROSSIMITA' E INTERRATE

1. L'amministrazione comunale, ove esigenze tecniche lo richiedano, può individuare delle zone dove il conferimento avviene presso isole ecologiche tradizionali (isole c.d. di prossimità, di norma nelle frazioni più isolate) ovvero presso isole ecologiche interrato meccanizzate e ad accesso selezionato.

2. Nelle isole di prossimità può avvenire la raccolta di tutte le filiere (organico, vetro, lattine e plastica, carta, indifferenziato residuo), mentre nelle isole interrato non viene conferito l'organico. Gli utenti che utilizzano le isole interrato devono pertanto conferire i rifiuti organici secondo le ordinarie modalità della raccolta domiciliare (contenitore condominiale o singolo).

3. In tali casi l'Amministrazione comunale di norma autorizza determinati utenti al loro utilizzo, consegnando gli specifici sistemi per l'accesso controllato (tessere per le isole interrato, chiavi per i contenitori ecc.). L'amministrazione comunale potrà determinare che l'utenza partecipi in tutto o in parte al costo del sistema di chiusura, in caso di smarrimento o deterioramento dello stesso.

4. Per le isole di prossimità è possibile che gli utenti selezionati non vengano dotati di specifici sistemi di accesso quando non ricorrono particolari motivi di uso improprio e non autorizzato delle stesse.

5. Possono essere autorizzati all'uso delle isole ecologiche interrato o di prossimità:

- a) tutti gli utenti residenti, quando l'isola sia posta a servizio di un'intera frazione o nucleo di case individuato in un perimetro;
- b) per le isole interrato site nel centro urbano, gli utenti condominiali e/o singoli che, per la particolare situazione delle loro unità abitativa, non dispongano di aree private interne o pertinenziali esterne idonee o qualora la collocazione dei contenitori sulla pubblica via non sia opportuna o la consegna di contenitori comporti un aggravio del servizio di raccolta;
- c) gli utenti di particolari categorie (esercizi commerciali ed assimilati) che non dispongono di idonee aree private interne o pertinenziali esterne o qualora la collocazione dei contenitori sulla pubblica via non sia opportuna o la consegna di contenitori comporti un aggravio del servizio di raccolta.

6. Il conferimento a mezzo delle isole di prossimità o interrato deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti indifferenziati devono essere contenuti in involucri ben chiusi;
- b) i materiali in genere vanno ridotti di volume;
- c) devono essere osservate le indicazioni scritte sui torrini;

7. E' vietato:

- a) utilizzare il proprio accesso per conferire rifiuti altrui e cedere in uso a terzi non autorizzati la propria tessera o chiave ecc.;
- b) depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno dei torrini o nei pressi o fuori dai contenitori dell'isola di prossimità;
- c) introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.).

ART. 13 – MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO

1. Nell'espletamento del servizio di raccolta e di trasporto si deve ottemperare alle norme dettate dal Codice della Strada. E' consentito l'accesso, per il tempo strettamente necessario, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali e la fermata in zone soggette a divieto.

ART. 14 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELL'INDIFFERENZIATO RESIDUALE

1. La raccolta dell'indifferenziato residuale è effettuata con il sistema del porta a porta e nelle isole di prossimità o interrato ove previste.

2. La frazione di rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale. E' composta dal solo materiale residuo della preventiva selezione dei rifiuti conferiti nelle diverse raccolte differenziate. Nel rifiuto indifferenziato possono essere inserite le radiografie e simili.

3. Fra i rifiuti indifferenziati residuali è vietato immettere:

- rifiuti oggetto di raccolta differenziata (organico, vetro, lattine e plastica, carta);
- beni ingombranti e beni durevoli, verde e sfalci, inerti;

- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - rifiuti urbani pericolosi.
4. Le unità abitative e le utenze non domestiche sono dotate di adeguati contenitori al fine di evitare l'esposizione di sacchi a terra.
5. La dotazione volumetrica dei contenitori è stimata al fine di renderla sufficiente per lo svolgimento del servizio attraverso svuotamenti periodici calendarizzati.

ART. 15 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA CARTA

1. La raccolta differenziata della carta e del cartone è effettuata con il sistema del porta a porta e nelle isole di prossimità o interrate ove previste.
2. Nella frazione differenziata della carta e del cartone si devono conferire: quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartone, fogli, corrispondenza, tetrapak, ecc.
3. Non si devono invece conferire: carta plastificata, paraffinata, vetrata o bitumata, carta molto sporca o unta, carta carbone, polistirolo ecc..
4. Le unità abitative e le utenze non domestiche sono dotate di contenitori, la cui volumetria è sufficiente per lo svolgimento del servizio attraverso svuotamenti periodici calendarizzati. Per le utenze non domestiche è prevista anche una raccolta domiciliare a mano.
5. Tutti gli imballaggi di cartone devono essere ridotti di volume, impilati e legati con uno spago o altro materiale (non ferroso) nel caso di raccolta senza utilizzo di contenitori.

ART. 16 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA

1. La raccolta differenziata della frazione organica è effettuata con con il sistema del porta a porta e nelle isole di prossimità.
2. Nella frazione differenziata dell'organico si devono conferire scarti di cucina, avanzi di cibo, fiori e piante domestiche, ecc..
3. E' fatta salva la specifica normativa sanitaria per gli scarti derivanti dall'attività di macelleria che sono obbligatoriamente conferiti a stabilimenti autorizzati.
4. I nuclei familiari sono dotati di una biopattumiera marrone da utilizzarsi per il conferimento dell'organico all'interno delle mura domestiche. Il materiale dovrà essere contenuto in sacchetti ben chiusi per evitare imbrattamenti e limitare l'impatto odoroso.
5. Le unità abitative, i condomini e le utenze non domestiche sono, poi, dotate di appositi contenitori la cui volumetria è sufficiente per lo svolgimento del servizio di svuotamento.
6. Gli svuotamenti sono previsti con cadenze periodiche calendarizzate.

ART. 17 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE IN ACCIAIO, ALLUMINIO E BANDA STAGNATA.

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica è effettuata con il sistema del porta a porta e nelle isole di prossimità o interrate.
2. Nella frazione differenziata della plastica si devono conferire imballaggi in plastica quali: bottiglie, flaconi, pellicole, sacchetti per la spesa, vaschette, polistirolo da imballaggio, barattoli, scatole, purché non contaminati da sostanze pericolose, ecc.. E' vietato conferire contenitori plastici etichettati come rifiuti pericolosi (devono essere portati all'ecocentro).
3. Gli imballaggi in plastica non devono contenere residui: gli utenti sono tenuti a svuotarli e ad effettuare un rapido risciacquo.
4. Per contenere l'ingombro è necessario provvedere alla riduzione volumetrica di tali materiali (in particolare le bottiglie) schiacciandoli.

5. Il conferimento degli imballaggi in plastica avviene per mezzo di appositi sacchi di plastica oppure con contenitori dedicati per nuclei abitativi superiori a quattro. Le utenze non domestiche sono dotate di sacchetti o contenitori dedicati, tenuto conto della quantità di produzione della frazione di rifiuto. La frequenza di svuotamento è stabilita con cadenza periodica calendarizzata.

6. L'acquisto dei sacchetti di plastica è a carico dell'utenza. Si devono utilizzare sacchi trasparenti di capacità di 120 lt., non neri.

ART. 18 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL VETRO

1. La raccolta differenziata del vetro è effettuata con il sistema del porta a porta e nelle isole di prossimità o interrate.

2. E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale (tazze, bicchieri, piatti in vetro opaco), cristalli, lampadine, neon, specchi, schermi di televisori, monitor, oggetti in ceramica, porcellana e terracotta. Non devono inoltre essere conferiti frammenti taglienti di rilevanti dimensioni.

3. Il vetro di grandi dimensioni deve essere consegnato presso la stazione di conferimento (ecocentro).

4. Gli utenti devono svuotare gli oggetti di vetro ed effettuare un rapido risciacquo degli stessi.

5. La frequenza di svuotamento è stabilita con cadenza periodica calendarizzata.

ART. 19 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La raccolta differenziata domiciliare della frazione verde, proveniente da manutenzione di aree verdi private delle residenze domestiche, è effettuata su richiesta dell'utente, al numero verde del gestore del servizio o secondo diverse modalità che verranno previamente comunicate ai cittadini.

2. Nella frazione differenziata del verde è possibile conferire sfalci d'erba, resti di vegetali derivanti da giardinaggio e/o orticoltura, ramaglie di piccole dimensioni, nei limiti previsti dal gestore del servizio.

3. L'utente deve esporre fronte strada il verde, nei giorni e negli orari concordati con il gestore del servizio, in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile, senza intralcio per la circolazione ed il passaggio pedonale e comunque in modo tale da non costituire barriere.

4. E' vietata l'esposizione fronte strada del verde senza aver fissato, preventivamente, con il gestore del servizio, la data e l'orario per il conferimento.

5. La frazione verde può essere anche consegnata presso la stazione di conferimento (ecocentro consortile).

ART. 20 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. La raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti ingombranti è effettuata su richiesta dell'utente, al numero verde del gestore del servizio o secondo le diverse modalità che verranno previamente comunicate ai cittadini.

2. Per rifiuti ingombranti si intendono i beni di consumo durevoli, di arredamento e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (es. materassi, mobili, reti, letti, complementi d'arredo ecc.), i materiali ferrosi di uso domestico, legname ecc.

3. L'utente deve esporre fronte strada i rifiuti ingombranti, nei giorni e negli orari concordati con il gestore del servizio, in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile, senza intralcio per la circolazione ed il passaggio pedonale e comunque in modo tale da non costituire barriere.

4. E' vietata l'esposizione fronte strada degli ingombranti senza aver fissato, preventivamente, con il gestore del servizio, la data e l'orario per il conferimento.

5. Il servizio di ritiro è attivato per le utenze domestiche e non domestiche. Il conferimento è ammesso nei limiti previsti dal gestore del servizio.

6. I rifiuti ingombranti possono essere consegnati anche presso la stazione di conferimento (ecocentro consortile).

ART. 21 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RAEE (RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE).

1. Per RAEE si intendono i materiali individuati dal Dlgs n. 151/2005 e relativi allegati. A titolo esemplificativo sono compresi i frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, computer, giocattoli elettrici, elettrodomestici vari, forni a micro onde, forni elettrici, lampadine, condizionatori, neon, stereo, radio, apparecchi per il fai da te (trapani, seghe elettriche, fresatrici) ecc. e in generale tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici.
2. Il Comune istituisce presso l'Ecocentro consortile sito in Regione Castelpietra il Centro di raccolta RAEE a disposizione dei cittadini detentori e dei distributori (attività commerciali).
3. I distributori (attività commerciali) hanno l'obbligo di ritirare gratuitamente le apparecchiature usate al momento della vendita di quelle nuove all'acquirente, a ragione di uno contro uno.
4. Fatto salvo l'obbligo di cui al precedente comma 3, è prevista anche la raccolta differenziata domiciliare dei RAEE su richiesta dell'utente, al numero verde del gestore del servizio o secondo diverse modalità che verranno comunicate ai cittadini.
5. Il servizio di ritiro è attivato esclusivamente per le utenze domestiche. Il conferimento è ammesso nei limiti previsti dal gestore.

ART. 22 – CONFERIMENTO RACCOLTA DI PILE ESAUSTE, FARMACI SCADUTI E INDUMENTI USATI

1. La raccolta differenziata delle pile esauste (pile a bottone, pile stilo e rettangolari, batterie per attrezzature elettroniche ecc..) e dei farmaci scaduti provenienti dalle utenze domestiche è effettuata in contenitori dedicati in luoghi pubblici (androne del palazzo comunale) e presso alcuni esercizi commerciali disponibili. Gli accumulatori devono essere conferiti presso l'ecocentro consortile.
2. E' vietato immettere le pile, gli accumulatori e i farmaci nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e abbandonarli lungo la strada vicino a contenitori, isole di prossimità o interrate.
3. I contenitori per la raccolta differenziata degli indumenti usati sono collocati in luoghi pubblici.
4. Nei contenitori degli indumenti usati vanno conferiti: indumenti in genere puliti, maglie, pantaloni, camicie, borse e scarpe, giocattoli in plastica in buono stato ecc.. Non vanno conferiti cuscini, attaccapanni, pentole, stracci sporchi e usurati, materassi ecc..

ART. 23 – CONFERIMENTI PRESSO L'ECOCENTRO CONSORTILE

1. In Regione Castelpietra, bivio per Mattie, è in funzione un Ecocentro Consortile secondo gli orari fissati dal gestore del medesimo, per la consegna diretta da parte delle utenze domestiche, dei seguenti materiali:

Carta e cartone: quotidiani e riviste, pieghevoli e fogli pubblicitari, scatole, imballaggi e confezioni di cartone o cartoncino, cartone ondulato per imballaggi, fogli di carta pulita, sacchetti di carta ecc.

Vetro: bottiglie, lastre di vetro, damigiane, barattoli, vasetti ecc;

Imballaggi in plastica, acciaio ed alluminio: Bottiglie in plastica, flaconi di sciroppi e creme, confezioni rigide per dolciumi, buste e sacchetti per alimenti. Vaschette per alimenti, per gelati, reti per frutta e verdura. Film e pellicole, vasetti yogurt, confezioni per affettati, formaggi, pasta fresca, frutta e verdura, cassette per prodotti ortofrutticoli ed alimentari. Contenitori per alimenti, bombolette spray per alimenti e per l'igiene personale. Chiusure metalliche per vasetti di vetro (es. quelle delle confetture, miele e passate di pomodoro), tappi a corona applicati sulle bottiglie di vetro. Scatole in acciaio per le confezioni regalo dei biscotti, cioccolati dolci e liquori. Lattine per bevande. Vaschette per la conservazione e il congelamento di alimenti. Fogli di alluminio da cucina, involucri per cioccolato o coperchi yogurt. Scatolette per alimenti anche per gli animali. Tubetti per conserve e prodotti di cosmetica;

Metalli: attrezzi ed oggetti metallici, biciclette, monopattini in metallo, parti metalliche di mobili, componenti di arredamento, barattoli, latte e fusti vuoti e puliti (ferro, alluminio, ottone, rame, ecc.);

Legno: potature legnose di grossa dimensione, ceppi, rifiuti ingombranti legnosi, cassette, pallet, pedane, mobili, infissi privi di vetri ecc.;

Verde e ramaglie: sfalci, foglie e potature provenienti dalla manutenzione di aree verdi di origine domestica;

Rifiuti tessili: abiti smessi, scarpe e borse usate, tessuti e stracci puliti;

Olio minerale e olio alimentare di provenienza domestica

Rifiuti inerti: materiali inerti provenienti da costruzione e demolizione di origine domestica (fai da te), terra, pietre, cemento, mattoni, tegole, piastrelle, sanitari ecc. nella quantità massima stabilita dal Regolamento dell'ecocentro;

Pneumatici: pneumatici fuori uso di auto e moto in gomma di origine domestica nella quantità massima stabilita dal Regolamento dell'ecocentro;

Rifiuti ingombranti: materassi, poltrone, mobili e componenti d'arredamento multimateriale, giocattoli, casse acustiche, specchi, sci ed altri attrezzi sportivi usati, mobili, elettrodomestici, ecc. di origine domestica;

Altri rifiuti pericolosi: pile esaurite, farmaci scaduti, cartucce vuote e nastri di stampanti per computer di origine domestica, toner;

Rifiuti RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche): frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, monitor, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, stampanti, telefoni cellulari, videoregistratori e DVD, impianti stereo, aspirapolvere, ventilatori ecc..

2. Non vengono ritirati i seguenti materiali: estintori, vernici, solventi, fitofarmaci, eternit e materiali contenenti amianto, vetri contenenti all'interno reti di ferro o simili, parabrezza di vettura, radiatori e motori di vetture privati di tutti i liquidi, bombole di gas, materiali radioattivi, liquidi acidi e basici.

3. L'Ecocentro è presidiato, negli orari di apertura, da personale che collabora con gli utenti indirizzando e controllando il deposito dei materiali, divisi su flussi omogenei negli appositi spazi o cassoni dedicati. Il prelievo dei materiali stoccati è effettuato, esclusivamente, dal soggetto gestore o da terzi espressamente incaricati.

4. In ogni caso devono essere osservate le modalità di conferimento stabilite dal Regolamento dell'Ecocentro, il quale può stabilire per categorie di utenze e per tipologie di rifiuti, il conferimento a titolo oneroso.

5. Le utenze non domestiche possono conferire nei limiti delle qualità/quantità di rifiuti assimilati previsti dal Regolamento comunale e secondo le modalità stabilite dal Regolamento dell'Ecocentro.

6. E' vietato abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti al di fuori dell'area dell'Ecocentro consortile o all'interno ma fuori dai contenitori e/o cassoni.

ART. 24 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Il compostaggio domestico, processo di decomposizione e trasformazione in "humus" della sostanza organica, costituisce un utile sistema di recupero del materiale organico integrativo o alternativo al sistema di raccolta differenziata.

2. E' possibile compostare gli avanzi di cucina, verdura, frutta, fondi di the e caffè, scarti del giardino, legno di potatura sminuzzato, sfalcio dei prati, foglie secche, tovaglioli e fazzoletti di carta, cenere, segatura e trucioli di legno non trattato ecc..

3. Il compostaggio domestico può essere praticato da tutti i cittadini che dispongono, sulla base di un titolo giuridico idoneo, di un prato, giardino e/o orto all'interno del territorio comunale. Può essere utilizzato il cumulo (tampa), il biocomposter e concimaia agricola. Tale pratica non deve procurare disagi ai residenti con cattivi odori o per l'intrusione di animali.

4. L'amministrazione comunale può favorire la pratica del compostaggio domestico anche attraverso meccanismi di riduzione della tassa/tariffa a carico degli utenti. Le utenze che grazie alla pratica del compostaggio domestico beneficiano di eventuali riduzioni tariffarie non possono usufruire del servizio di raccolta della frazione organica. Si applicano le disposizioni speciali previste nel Regolamento comunale per la tassa/tariffa.

CAPO 3 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE

ART. 25 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI

1. Rientrano nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani le attività di:

- a) pulizia manuale o meccanizzata del suolo pubblico;
- b) lavaggio delle strade;
- c) rimozione foglie;
- d) pulizia dei mercati, fiere e manifestazioni;
- e) pulizia dei giardini pubblici;
- f) svuotamento dei cestini;
- g) pulizia dell'arredo urbano;
- h) rimozione delle spoglie di animali giacenti sulla pubblica via;
- i) raccolta deiezioni canine;
- j) raccolta siringhe abbandonate;
- k) raccolta rifiuti cimiteriali;
- l) rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche.

ART. 26 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

1. Le operazioni di pulizia manuale e/o meccanizzata del suolo pubblico interessano:

- a) le strade classificate come comunali, le altre strade nei limiti degli accordi esistenti tra gli enti interessati, le piazze ed i parcheggi pubblici;
- b) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata;
- c) le aree monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
- d) le aree allestite per i mercati, qualora gli esercenti non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

2. Le modalità, i turni e le frequenze sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento come previsto nel Disciplinare Tecnico Attuativo approvato dal Comune, dal Consorzio e dal Gestore del servizio.

ART. 27 – RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE

1. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal Gestore del Servizio, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, previo accertamento degli eventuali oneri economici.

2. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi o su incarico specifico dal Gestore del servizio.

3. L'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di rintracciare gli eventuali soggetti responsabili dell'abbandono.

ART. 28 - PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. Le aree di uso comune dei fabbricati e le aree private, i terreni edificati e non, qualunque sia l'uso o la destinazione, devono essere conservati costantemente liberi da qualsiasi rifiuto a cura dei conduttori, amministratori o proprietari.
2. Qualora si verificassero accumuli di rifiuti con conseguente insorgenza di problemi per l'igiene pubblica, il Comune, con propria Ordinanza, dispone la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ed eventuali operazioni di ripristino dell'area.
3. Nel caso di inottemperanza al provvedimento il Comune provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

ART. 29 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico o di aree di uso pubblico quali esercizi commerciali, esercizi pubblici ecc., devono provvedere alla pulizia dell'area occupata durante e al termine dell'uso.
2. I gestori di pubblici esercizi, gelaterie artigianali, pizzerie al taglio ecc, dalla cui attività possono derivare rifiuti (carta, contenitori per alimenti, bibite e gelati, residui alimentari ecc.), hanno l'obbligo di predisporre appositi contenitori, ad uso degli utenti, per il conferimento dei rifiuti e ripulire l'area esterna eventualmente interessata.
3. All'esterno degli esercizi pubblici e degli uffici pubblici e privati è obbligatorio predisporre idonei contenitori per lo spegnimento e la raccolta dei mozziconi di sigaretta.

ART. 30 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

ART. 31 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

1. Chiunque occupi temporaneamente aree pubbliche, o di uso pubblico, per iniziative quali spettacoli viaggianti e luna-park, feste, sagre, mostre o altre manifestazioni di qualsiasi natura, deve inoltrare richiesta di attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti al Comune, almeno 10 giorni prima dell'effettiva occupazione ed è soggetto al pagamento della tassa/tariffa secondo le modalità previste dagli specifici Regolamenti.
2. E' fatto obbligo agli organizzatori di tenere pulita l'area durante i giorni di svolgimento delle manifestazioni di cui sopra e di conferire i rifiuti prodotti secondo le modalità che verranno comunicate dal Comune.

ART. 32 – PULIZIA DEI MARCIAPIEDI

1. La pulizia dei marciapiedi compete al proprietario degli edifici posti a fronte degli stessi. E' di competenza comunale esclusivamente la pulizia delle aree e dei marciapiedi posti a fronte degli edifici pubblici, giardini ed aree pubbliche in genere.

ART. 33 – DEIEZIONI CANINE

1. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro è fatto obbligo ai proprietari dei cani e a chiunque li accompagni di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei cestini porta rifiuti. Si applica il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana.

ART. 34 – CAROGNE ANIMALI

1. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati e vengono smaltiti dal gestore del servizio o da altra ditta autorizzata fatte salve le prescrizioni impartite dal servizio veterinario.

ART. 35 – RACCOLTA SIRINGHE

1. Siringhe, aghi, ed oggetti taglienti abbandonati devono essere raccolti dal gestore del servizio con specifico servizio di raccolta. Il personale addetto deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto e inviati presso centri autorizzati al trattamento dei rifiuti pericolosi.

ART. 36 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

1. I concessionari di posteggi nei mercati e nelle fiere organizzate nel territorio comunale, debbono mantenere pulito il suolo pubblico e sgombrare dal rifiuto di qualsiasi tipo proveniente dalla propria attività, e sono soggetti al pagamento della tassa/tariffa secondo le modalità previste dagli specifici Regolamenti.

2. I rifiuti organici devono essere collocati all'interno dell'apposito contenitore fornito dal gestore del servizio da ritirarsi presso l'area a ciò destinata. Il suddetto contenitore al termine del mercato deve essere lasciato in prossimità del proprio posteggio.

3. I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti in appositi sacchi neri chiusi e devono essere lasciati in prossimità del proprio posteggio.

4. La plastica deve essere conferita in sacchi trasparenti chiusi e lasciati in prossimità del proprio posteggio.

5. La carta e il cartone devono essere piegati e accatastati in maniera ordinata in prossimità del proprio posteggio.

6. Sono fatti salvi appositi accordi convenzionali con l'Amministrazione Comunale.

ART. 37 – RIFIUTI CIMITERIALI

1. Sono "rifiuti cimiteriali" tutti i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale come da lettera f) dell'art 184 del D.Lgs 152/2006.

2. In particolare si individuano come rifiuti cimiteriali:

- a) Materiali provenienti dalla manutenzione del verde e dalle operazioni di spazzamento (carte, cartoni, fiori, ceri ecc.);
- b) Rifiuti provenienti dalle operazioni di esumazione e di estumulazione (resti lignei del feretro, simboli religiosi della cassa, le stoffe ed il cuoio, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti di lamiera di zinco o di piombo e gli altri residui metallici in genere).

3. I rifiuti di cui al punto a) vengono gestiti secondo le modalità previste per i rifiuti urbani ed assimilati.

4. Per i rifiuti di cui al punto b) la raccolta e il trasporto da parte del gestore del servizio deve avvenire in modo separato rispetto ai rifiuti urbani. Devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale.

ART. 38 – MODALITÀ DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il gestore del servizio deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale, secondo gli indirizzi dati dal Consorzio di Bacino.

CAPO 4 – OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI

ART. 39 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I produttori di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, sono tenuti a distinguere tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese.

ART. 40 - DIVIETI

1. E' vietato:

- a) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza, per lo smaltimento dei rifiuti;
- b) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- c) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti e lo spostamento anche temporaneo dei contenitori;
- d) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori sono destinati;
- e) il conferimento di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che, per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche, possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini o gli addetti ai servizi;
- f) il conferimento di rifiuti liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;
- g) la combustione di qualunque tipo di rifiuto (ad esclusione di quelli previsti dalla L.R. 32/1997, rami ramaglie, foglie ecc.);
- h) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori sulle pubbliche vie o piazze;
- i) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti;
- j) depositare rifiuti, anche se in sacchetti, presso le isole di prossimità o isole interrato meccanizzate, fuori dai contenitori o all'esterno dei torrini. E' vietato altresì introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.);
- k) utilizzare la propria tessera o la propria chiave (in caso di accesso controllato ai contenitori, alle isole di prossimità o interrate ecc..) per conferire rifiuti altrui o cederle in uso a terzi non autorizzati;
- l) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti al di fuori dell'area dell'Ecocentro consortile o all'interno ma fuori dai contenitori e/o cassoni;
- m) il conferimento presso dell'Ecocentro consortile, di rifiuti di tipologia diversa da quella cui i contenitori e/o cassoni sono destinati;
- n) il danneggiamento delle strutture dell'Ecocentro consortile;
- o) effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito all'interno dell'Ecocentro consortile;
- p) violare quanto previsto dal Regolamento dell'Ecocentro consortile;
- q) conferire rifiuti provenienti da utenze domestiche nei cestini stradali;
- r) esporre fronte strada i contenitori o i sacchi per la raccolta della plastica e ogni altra tipologia di rifiuto al di fuori dei giorni e dalle fasce orarie previste per l'esposizione;
- s) il conferimento di rifiuti non prodotti nel territorio comunale.

ART. 41 - CONTROLLI

1. La Provincia è competente per il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Per l'esercizio di tale attività la Provincia si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.

2. Il compito di fare osservare le disposizioni del Regolamento, fermo restando le competenze di ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 13 della L. 24.11.1981 n. 689, è attribuito al Corpo di Polizia Municipale. Sono competenti in via speciale e per le materie di specifica competenza, altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, i funzionari di Aziende Sanitarie Locali, le Guardie Ecologiche Volontarie e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, persone di altri enti preposti alla vigilanza. Resta ferma la competenza di altri soggetti previsti da specifiche normative.

3. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere, informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e di individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. All'accertamento delle violazioni possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

ART. 42 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme del Disciplinare Tecnico Attuativo, del Regolamento comunale di Polizia Urbana o altri Regolamenti comunali vigenti, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 43 – SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. e da altre normative specifiche in materia, sono punite con la sanzione amministrativa nei limiti minimi e massimi elencati nell'allegato A del presente Regolamento.

2. Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689.

ALLEGATO A TABELLA DELLE SANZIONI

SANZIONI previste dal regolamento	DESCRIZIONE	MINIMO EDITTALE	MASSIMO EDITTALE
Art. 40, comma 1, lettera f)	Il conferimento di rifiuti liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo.	80,00 €	480,00 €
Art. 40, comma 1, lettera h)	L'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori sulle pubbliche vie o piazze.	80,00 €	480,00 €
Art. 40, comma 1, lettera j)	Il deposito di rifiuti, anche se in sacchetti, presso le isole di prossimità o isole interrate meccanizzate, fuori dai contenitori o all'esterno dei torrioni. L'introduzione di materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.).	80,00 €	480,00 €
Art. 40, comma 1, lettera q)	Il conferimento di rifiuti provenienti da utenze domestiche nei cestini stradali.	80,00 €	480,00 €
	Altre violazioni non contemplate nelle precedenti voci	25,00 €	500,00 €